

Al via la presentazione delle domande alle banche con la copertura del fondo Pmi

Garantiti prestiti fino a 800 mila euro e 5 milioni di euro

di Cinzia De Stefanis

Circolare Medio credito centrale del 27 aprile 2020, n. 11

Decreto Legge dell'8 aprile 2020 n. 23 (cd. articolo 13, decreto liquidità)

• Inquadramento

Al via le domande dei prestiti fino a 800 mila euro per le piccole imprese che fatturano fino a 3,2 milioni di euro e di quelli fino a 5 milioni con fatturato fino a 50 milioni di euro.

E' operativo dal 27 aprile l'innalzamento delle percentuali di copertura del fondo di garanzia al 90%. Le banche e gli altri intermediari finanziari possono presentare le richieste di garanzia sulla base del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

Tra le novità principali previste dalla recente normativa europea c'è la copertura al 90% per la garanzia diretta richiesta dalle banche e la copertura al 100% per la riassicurazione rilasciata sulle garanzie prestate dai confidi a condizione che non superino il 90% del finanziamento. Sarà inoltre possibile raggiungere una copertura del 100% su finanziamenti fino a 800 mila euro grazie all'intervento di confidi e altri fondi di garanzia tramite la concessione di garanzie su risorse proprie.

E' con la circolare del 27 aprile 2020, n. 11 che il Medio credito centrale dà l'avvio dell'operatività ai sensi della sezione 3.2 del Temporary Framework sugli aiuti di Stato della Commissione europea.

In particolare, definisce l'operatività ai sensi degli "Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti" - Punto 3.2 del Quadro temporaneo - per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

La circolare definisce l'ammissibilità dei soggetti beneficiari finali, le percentuali di copertura, i requisiti delle operazioni finanziarie in termini di durata e di importo, finalità dell'operazione, caratteristiche delle operazioni di rinegoziazione/consolidamento dei finanziamenti.

Nei casi in cui le caratteristiche di cui sopra non siano soddisfatte, le operazioni ammesse alla garanzia saranno ai sensi del regolamento "de minimis" o ai sensi del regolamento Ur 651/2014 in "esenzione", l'aiuto continuerà ad essere determinato attraverso i vigenti metodi di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo e le stesse potranno essere garantite con percentuali di copertura pari all'80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o dagli altri fondi di garanzia non superino la percentuale massima di copertura dell'80%.

Sintesi		
Doppia garanzia	⇒	<ul style="list-style-type: none"> Ricordiamo il decreto legge dell'8 aprile 2020 n. 23 (cd. decreto liquidità) ha introdotto misure urgenti per favorire l'accesso al credito di imprese, lavoratori autonomi, professionisti e per sostenere la continuità aziendale. E ha anche ampliato le possibilità di utilizzo delle garanzie concesse dallo Stato. Le garanzie sono erogate attraverso due diversi canali: <ul style="list-style-type: none"> il fondo di garanzia (articolo 13 del decreto liquidità); la garanzia Sace Spa (articolo 1 del decreto liquidità). <p>La garanzia può essere richiesta se l'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ha sede in Italia; non rientra nel perimetro delle imprese in difficoltà alla data del 31.12.2019 e non ha esposizioni deteriorate al 29.02.2020 <p>La Pmi o la MidCap (imprese fino a 499 dipendenti) possono fare ricorso alla garanzia di Sace solo in assenza di risorse disponibili del fondo di garanzia. L'impresa o un'altra impresa del gruppo con sede in Italia che richiede la garanzia, si impegna a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020 e a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.</p>
<p>Alle richieste di ammissione alla garanzia del fondo ai sensi del Punto 3.2 del quadro temporaneo, si applicano anche le seguenti misure già operative per le altre richieste di ammissione:</p>		
Gratuità	⇒	<ul style="list-style-type: none"> La garanzia è concessa a titolo gratuito.
Elevazione importo massimo	⇒	<ul style="list-style-type: none"> L'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, da 2.5 a 5 milioni di euro.
Estensione automatica e concessione garanzia senza valutazione	⇒	<ul style="list-style-type: none"> Con il decreto di riforma 2019 il fondo si era dotato di un modello di valutazione che attribuiva una rischiosità, una probabilità di default all'impresa. L'impresa a seconda della "probabilità di default" che otteneva poteva essere classificata in fasce che andavano da 1 a 5 (nella quinta fascia andavano le imprese che avevano una probabilità di default superiore al 9.43%). Il Dl liquidità n. 23/2020 ha previsto che l'accesso al fondo avvenga senza alcun tipo di valutazione dell'impresa, quindi sono ammissibili anche quelle che rientrano in quinta fascia e che quindi prima sarebbero state escluse dall'intervento del fondo. In fase di caricamento della richiesta continua ad essere necessaria la trasmissione dei dati economico-finanziari dell'impresa, anche attraverso l'acquisizione automatica dalle banche dati pubbliche. Questi dati vengono utilizzati solo per determinare la misura di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio sulla singola operazione finanziaria, mentre il rilascio della garanzia è

		<p>indipendente da questi dati.</p>
<p>Estensione dei criteri di ammissibilità dell'impresa</p>	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Sono ora ammissibili tutti i beneficiari finali che presentano inadempienze probabili e posizioni classificate come scadute o sconfinanti, anche se il decreto impone dei limiti temporali. Questa classificazione non dev'essere precedente al 31 gennaio 2020. • Sono ammissibili anche le imprese che sono ammesse alle procedure di concordato in continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione. Anche in questo caso c'è un vincolo temporale perchè tale condizione si dev'essere manifestata dopo il 31/12/2019. • Escluse le imprese che presentano delle sofferenze alla data di richiesta. •
<p>Anticipo erogazione credito</p>	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Anticipazione dell'erogazione del credito rispetto alla concessione della garanzia del fondo.
<p>Innalzamento delle percentuali di copertura</p>	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Innalzamento delle percentuali di copertura al 90% per la garanzia diretta e al 100% per la riassicurazione a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o dagli altri fondi di garanzia non superino la percentuale massima di copertura del 90% e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito. Quanto sopra è limitato alle operazioni finanziarie che rispettino i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> - la finalità dell'operazione finanziaria è liquidità o investimento; - la durata dell'operazione finanziaria non è superiore a 72 mesi; - l'importo dell'operazione finanziaria, sommato agli importi delle altre operazioni finanziarie già garantite ai sensi del punto 3.2 del quadro temporaneo, non può essere superiore a: <ol style="list-style-type: none"> i. il doppio della spesa salariale annua del soggetto beneficiario finale, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti, per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività; ii. ovvero ii. il 25 per cento del fatturato totale del soggetto beneficiario finale nel 2019. • I limiti di importo di cui sopra possono essere superati qualora il soggetto beneficiario finale dichiara, mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del Dpr 28 dicembre 2000 n. 445 (contenuta nell'Allegato 4), che: <ul style="list-style-type: none"> - l'operazione finanziaria per la quale si richiede l'ammissione alla garanzia del fondo rientra in un piano di copertura del fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di Pmi, e

		<p>nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;</p> <p>- i limiti di importo di cui sopra non costituiscono un'adeguata misura del fabbisogno di liquidità in quanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il soggetto beneficiario finale è una start up o ha sostenuto maggiori costi a causa dell'epidemia di COVID-19 o ha necessità di riavviare la propria attività a seguito della sospensione delle attività di produzione industriale e commerciale stabilite dal DPCM del 22 marzo 2020. Per le operazioni finanziarie che non dovessero rispettare i suddetti requisiti, è comunque possibile presentare le richieste di garanzia del fondo ai sensi dei Regolamenti "de minimis" o ai sensi del Regolamento UE 651/2014 e le stesse potranno essere garantite con percentuali di copertura pari all'80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o dagli altri fondi di garanzia non superino la percentuale massima di copertura dell'80%.</p>
Imprese in difficoltà	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • ammissibilità dei soggetti beneficiari finali che, alla data di presentazione della richiesta, siano classificate tra le "imprese in difficoltà" così come definite dal Regolamento 651/2014, a condizione che tale classificazione sia successiva al 31 dicembre 2019. • Nel caso in cui la richiesta di garanzia del Fondo sia presentata ai sensi dei Regolamenti "de minimis" o ai sensi del Regolamento UE 651/2014, restano esclusi i soggetti beneficiari finali che, alla data di presentazione della richiesta, rientrino tra le "imprese in difficoltà" così come definite dal Regolamento 651/2014, anche qualora tale classificazione sia successiva al 31 dicembre 2019.
Procedura antimafia		<ul style="list-style-type: none"> • Per il rilascio della garanzia non è più necessario attendere l'esito della consultazione della Prefettura. La garanzia è concessa al soggetto richiedente senza alcuna condizione; se sussistono cause interdittive, verrà effettuata la revoca dell'agevolazione al soggetto beneficiario e verrà fatta salva l'efficacia della garanzia.

Le tre opzioni di finanziamento

• Tre strade per accesso alla garanzia del fondo Pmi

- Sono previste tre opzioni di finanziamento a cui associare la garanzia del fondo centrale, che possono essere scelte in base alle caratteristiche ed esigenze finanziarie, sia di liquidità a breve termine sia per finanziare investimenti:
 - finanziamento fino a 25.000 euro per Pmi e persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arti o professioni;
 - finanziamento fino a 800.000 euro per Pmi con fatturato fino a 3,2 milioni di euro;
 - finanziamento fino a 5 milioni di euro per Pmi (intese come imprese con fatturato fino a 50 milioni di euro e fino a 250 dipendenti) e Mid Cap fino a 499 dipendenti.

Avvertenza: Per accedere ai finanziamenti l'impresa deve essere iscritta al registro delle imprese oppure, nel caso di un professionista, quest'ultimo deve essere iscritto agli ordini professionali o essere aderente ad associazioni professionali iscritte all'apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico.

• Pronta liquidità per Pmi con copertura 100%

- Per fornire pronta liquidità alle Pmi in difficoltà, il decreto rende ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento e per un importo massimo di 25.000 euro, i nuovi finanziamenti in favore di Pmi e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, con i seguenti limiti:
 - inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e una durata fino a 72 mesi;
 - un importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia. I finanziamenti possono anche essere ripartiti in più tranche.
- I finanziamenti devono avere inoltre le seguenti caratteristiche:
 - tasso d'interesse calmierato, che deve contemplare solo costi di gestione e istruttoria della pratica e non può essere superiore a un cap fissato dal decreto.
 - premio di garanzia calmierato, in caso di riassicurazione/controgaranzia, che deve contemplare solo costi di gestione e istruttoria della pratica.

Come
presentare le
domande

• **Imprese con ricavi non superiori a 3,2 milioni di euro**

- In favore delle imprese con ricavi non superiori a 3,2 milioni di euro, danneggiate dall'emergenza COVID-19 come risultante da autodichiarazione, il fondo può concedere una garanzia del 90% che può essere cumulata con altra a copertura del residuo 10% (concessa dai confidi o altro soggetto abilitato).

• **Imprese con fatturato fino a 50 milioni di euro**

- In favore delle imprese con fatturato fino a 50 milioni di euro (e fino a 250 dipendenti e Mid Cap fino a 499 dipendenti) danneggiate dall'emergenza COVID-19 come risultante da autodichiarazione, il fondo può concedere una garanzia diretta al 90% o la controgaranzia al 100% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, senza valutazione andamentale.

• **Finanziamenti fino a 25mila euro**

- Dal 14 aprile è disponibile on line sul sito www.fondodigaranzia.it il **modulo per la richiesta (allegato 4 bis)** di garanzia fino a 25mila euro, che il beneficiario deve compilare e inviare per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi al quale si rivolge per richiedere il finanziamento.
- Il modulo deve essere compilato dalle imprese o dai lavoratori autonomi e inviato per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi. Il modulo va accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
- Tra le varie sezioni, va specificato che il soggetto beneficiario non è destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni della cosiddetta legge 231 e che non è incorso in esclusioni dettate dal codice dei contratti pubblici. Bisognerà accettare il diritto del fondo centrale di rivalersi sul beneficiario nel caso questi non rimborsi il prestito alle banche e specificare la propria classe dimensionale in base ai parametri della raccomandazione della commissione Ue 2003/361 (le garanzie vanno ad imprese fino a 499 dipendenti) e andranno dettagliati gli aiuti di Stato di cui si è eventualmente già beneficiato e l'amministrazione che li ha concessi.
- Bisogna anche compilare la voce relativa al codice Ateco dell'attività economica interessata dal finanziamento e quella in cui si attesta che si sono subiti danni economici legati all'emergenza Covid-19. Non solo: vanno elencate le finalità per le quali il prestito da garantire viene richiesto (o eventualmente è stato già concesso).

• **Finanziamento fino a 800.000 euro**

- La garanzia del fondo centrale per finanziamenti fino a 800.000 euro (ovvero euro 120.000 per le imprese rientranti nei settori pesca e acquacoltura ovvero euro 100.000 per le imprese rientranti nel settore agricoltura) copre fino al 90% del finanziamento, percentuale che può raggiungere il 100% con l'intervento di un confidi.
- Può essere richiesta una sola garanzia per azienda.
- Per richiedere la garanzia, bisogna fornire alcuni documenti e in particolare:
 - un'autocertificazione che attesti di aver subito dei danni dall'epidemia COVID 19;
 - i documenti di bilancio o un documento fiscale, necessari per definire la congruità del finanziamento rispetto ai ricavi prodotti dall'azienda. Qualora i precedenti documenti non fossero ancora disponibili: bilancio approvato, ma non ancora depositato in Cciaa; o dichiarazione dei redditi con dichiarazione di impegno alla trasmissione da parte del soggetto a cui il soggetto beneficiario finale ha conferito l'incarico per la predisposizione della dichiarazione, ma non ancora trasmessa all'Agenzia delle Entrate; o prospetto contabile timbrato e firmato dal soggetto beneficiario finale o da un suo incaricato.
 - la richiesta di ammissione del finanziamento al fondo centrale.

• **Finanziamento fino a 5.000.000 euro**

- La garanzia del fondo centrale per finanziamenti fino a 5.000.000 euro copre il fino al 90% del finanziamento.
- Per poterla richiedere, il finanziamento deve essere nuovo e avere:
 - L'importo non deve superiore a uno dei seguenti parametri, alternativi tra loro:
 - a) il 25% del fatturato 2019;
 - b) il doppio della spesa salariale annua (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile e il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. In questo caso deve essere presentata una apposita autocertificazione che attesti questo fabbisogno.
- Può essere richiesta una sola garanzia per azienda.
- Per richiedere la garanzia, bisogna fornire alcuni documenti e in particolare:
 - i documenti di bilancio o un documento fiscale, necessari per definire la congruità del finanziamento rispetto ai ricavi prodotti dall'azienda;
 - qualora i precedenti documenti non fossero ancora disponibili: bilancio approvato, ma non ancora depositato in Cciaa; o dichiarazione dei redditi con dichiarazione di impegno alla trasmissione da parte del soggetto a cui il soggetto beneficiario finale ha conferito l'incarico per la predisposizione della dichiarazione, ma non ancora trasmessa all'Agenzia delle Entrate; o prospetto contabile timbrato e firmato dal soggetto beneficiario finale o da un suo incaricato.

• **La modulistica per richiedere i finanziamenti fino a 25 mila euro**

- Per i finanziamenti di importo fino a 25.000 euro il modulo da inviare alle banche, ai confidi o agli altri intermediari finanziari è l'allegato 4bis.

• **La modulistica per richiedere i finanziamenti fino a 800 mila euro e 5 milioni di euro**

- Per i finanziamenti di importo fino a 800 mila euro e 5 milioni di euro i moduli da inviare alle banche, ai confidi o altri intermediari finanziari sono i seguenti:
 - richiesta di garanzia ai sensi del punto 3.2 del quadro temporaneo da inserire sul portale fondo di garanzia, come documentazione integrativa, successivamente alla presentazione della domanda;
 - allegato 4 - garanzia diretta – modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale (versione integrata con le richieste ai sensi della sezione 3.2 del quadro temporaneo);
 - allegato 4 - riassicurazione - modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale (versione integrata con le richieste ai sensi della sezione 3.2 del quadro temporaneo);
 - allegato 4 - annex (richiesta ai sensi della sezione 3.2 del quadro temporaneo). Da utilizzare per integrare la precedente versione dell'allegato 4 qualora già acquisita;
 - allegato 4 – annex 1 – fondi integrativi. Per le richieste di garanzia su portafogli di finanziamenti a valere su risorse comunitarie.

A cura di Cinzia De Stefanis

Mercoledì 29 aprile 2020